



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

*Il c.d. Decreto Lavoro e novità in materia giuslavoristica.
Cosa cambia per aziende e lavoratori*

La riforma Cartabia e l'impatto sul processo del lavoro

Giorgio Treglia

Analisi e criticità della negoziiazione assistita nel rito del lavoro

Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro - Art. 2-ter D.L. 132/14

Per le controversie di lavoro di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'art. 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Il ruolo degli organismi di certificazione

L'accordo eventualmente raggiunto deve essere trasmesso agli organismi di certificazione.

La trasmissione dell'accordo, però, non rileva ai fini della validità dell'atto né ai fini del regime di cui all'art. 2113 co. 4 cod. civ.

Non sono previste sanzioni/conseguenze collegate alla mancata trasmissione.

→ La finalità potrebbe essere quella di conferire data certa all'atto e di consentire un eventuale controllo ispettivo sui profili fiscali e/o contributivi dell'accordo

La convenzione di negoziazione assistita. I modelli del CNF e di AGI

Nel corso della seduta del 24 febbraio 2023, il CNF ha deliberato di approvare i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita previsti dal comma 7-bis dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014.

I modelli sono stati pubblicati sul sito del CNF (<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/negoziazione-assistita>).

Anche AGI ha pubblicato sul proprio sito i propri modelli (<https://www.giuslavoristi.it/articolo/1353/agi-presidenza-negoziazione-assistita-comunicazione-ai-soci>)

Acquisizione di dichiarazioni del terzo (art. 4bis)

Se la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, in presenza anche degli altri avvocati.

L'informatore deve aver compiuto i quattordici anni e non deve avere un interesse nella causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio

Acquisizione di dichiarazioni confessorie (art. 4ter)

Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere dichiarazioni per iscritto su fatti specificamente individuati e rilevanti, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste.

Piena prova dei fatti che l'avvocato attesta essere avvenuti in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione (confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c.)

Il rifiuto ingiustificato a rendere la dichiarazione è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio

I doveri e le responsabilità dell'avvocato

Costituisce **illecito deontologico** l'impugnazione di un accordo alla cui redazione l'avvocato ha partecipato (Art. 44 del codice deontologico: Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega)

Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e “la *conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico*”.

Deve intendersi anche conformità sotto il profilo contributivo e fiscale? → Portata troppo ampia della norma ed estensione della responsabilità dell'avvocato troppo ampia

Gli obblighi dell'avvocato. La riservatezza (art. 9)

Gli avvocati e le parti sono tenuti a comportarsi con lealtà e a tenere riservate le informazioni ricevute. La violazione di questi doveri costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere usate in giudizio (eccezion fatta per le dichiarazioni di cui si è detto prima).

Coloro che partecipano al procedimento non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; i difensori non possono essere nominati arbitri in controversie aventi il medesimo oggetto.

Cenni sul processo del lavoro in primo grado e il residuo “fornerino”

Il nuovo Art. 127, co. 3, c.p.c.

“il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”

...segue

La norma si applica anche al rito del lavoro: il processo del lavoro è regolato dalle disposizioni di cui al rito ordinario di cognizione in assenza di disposizioni specifiche e ove le stesse risultino compatibili con le regole e i caratteri che gli sono propri elementi che delineano la diversità di un procedimento improntato sul principio inquisitorio e connotato da una struttura informata ai principi di oralità, immediatezza, concentrazione.

Il nuovo art. 127*bis* c.p.c.

“lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati”

Il nuovo art. 127^{ter} c.p.c.

“l’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”

Criticità

- ❖ Contrasto con i principi di oralità, concentrazione e immediatezza del rito del lavoro, nonché con riferimento al principio del contraddittorio, ma anche in relazione alla scansione temporale del processo (art. 420 c.p.c.);
- ❖ Difetto di coordinamento con l'art. 429 co. 2 c.p.c.: le note scritte non sostituiscono la discussione ma la anticipano;
- ❖ Le note scritte di cui all'art. 429 co. 2 c.p.c. sono autorizzate dal Giudice («*se lo ritiene necessario su richiesta delle parti*») ma non sono disposte d'ufficio.

...segue

Ed, infatti, l'art. 127ter c.p.c. mal si concilia con il principio unicità dell'udienza (art. 420 c.p.c.) e la necessaria lettura in udienza del dispositivo.

Per il deposito delle note, è previsto un “termine perentorio non inferiore a quindici giorni” e “il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”.

Il termine previsto per il deposito delle note non può coincidere con quello di lettura del dispositivo!

Il nuovo Capo I-bis - Delle controversie relative ai licenziamenti

art. 441bis c.p.c. “Controversie in materia di licenziamento”

art. 441ter c.p.c. “Licenziamento del socio della cooperativa”

art. 441quater c.p.c. “Licenziamento discriminatorio”

L'abrogazione del rito Fornero e il nuovo «fornerino»

art. 37, co. 1, lett. e), D. Lgs. 149/2022 abroga “l'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92”

MA è introdotto il nuovo 441bis c.p.c.!

Una controversia instaurata successivamente al 1° marzo 2023 ai sensi dell'art. 1, co. 47ss., Legge 92/2012 è inammissibile?

... segue

La Corte di Cassazione – in materia di revocatoria fallimentare – si è pronunciata nel senso della inammissibilità “in applicazione del principio «tempus regit actum» l’azione “svolgendosi altrimenti il processo, ancor prima del suo inizio, secondo un rito ormai abrogato...” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 maggio 2017, n. 11549).

Gli atti processuali sono regolati dalla legge sotto il cui imperio sono posti in essere (Corte Cost. sent. n. 155/90), salvo che il processo non sia regolato da un rito previsto da una norma abrogata ancor prima che il processo abbia avuto inizio.

Le controversie in materia di licenziamento – il nuovo art. 441bis c.p.c.

La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno **carattere prioritario** rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

...segue: il nuovo art. 441bis c.p.c.

All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione”

...segue: ambito di applicazione del nuovo art. 441bis c.p.c.

Quando è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e, quindi, per le domande proposte:

- ai sensi dell'art. 18, co. 1-3, co. 4, co. 7-4, Statuto Lavoratori
- ai sensi dell'art. 2 e art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015
- ai sensi del nuovo art. 441ter c.p.c. (licenziamento del socio di cooperativa)

La trattazione prioritaria delle controversie di cui all'art. 441*bis* c.p.c.

ART. 144quinquies disp. att. c.p.c.

“il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro”

Il «fornerino»

- gli atti del giudizio sono ricondotti alla disciplina di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.
- l'art. 441bis c.p.c. si applica *“anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto”*
- la domanda di impugnazione del licenziamento potrà essere proposta insieme a ogni altra domanda afferente al medesimo rapporto, ma è assicurata la *“concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro”*
- ricorso alla tutela in via d'urgenza in tutte le ipotesi in cui il lavoratore può astrattamente aspirare alla reintegrazione nel posto di lavoro

Il «fornerino» e la tutela cautelare

“L’introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazione di domande cautelari ante causam, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del periculum in mora” (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149).

Tuttavia, l’art. 441bis c.p.c. prescrive che il giudice **può** ridurre i termini del procedimento **fino alla metà** tenuto conto delle **circostanze esposte nel ricorso**.

Ove sussista il c.d. periculum in mora → ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il licenziamento del socio di cooperativa – Art. 441*ter* c.p.c.

“le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”

La competenza del giudice del lavoro

Tutte le controversie aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa sia per licenziamento sia se determinato dal venir meno del rapporto associativo.

Resta ferma la competenza del tribunale ordinario per «le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica» (art. 5, co. 2, L. 142/2001).

Il licenziamento discriminatorio – art. 441quater c.p.c.

“le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda”

Il procedimento d'appello e l'organizzazione dei nuovi metodi di individuazione del motivo

Il termine breve per l'impugnazione – Art. 326 c.p.c.

I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario [...].

L'impugnazione incidentale tardiva– Art. 344 c.p.c.

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o **improcedibile**, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

I motivi di appello – Il nuovo Art. 434 c.p.c.

L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il **capo della decisione di primo grado** che viene impugnato;
 - 2) le **censure proposte alla ricostruzione dei fatti** compiuta dal giudice di primo grado;
 - 3) le **violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza** ai fini della decisione impugnata.
- Similitudini con il ricorso per Cassazione

... segue

Ciascun motivo d'appello deve indicare, a norma del nuovo art. 434 co. 1 n. 3) «**le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata**».

Ciò significa che è onere dell'appellante specificare la norma (sostanziale o processuale) che assume violata o resta fermo il potere del giudice di rilevare d'ufficio la norma applicabile?

In quest'ultimo senso Cass. n. 11287/2018: il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicitare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione

Struttura del «nuovo» ricorso in appello

individuazione dei capi della sentenza impugnati

esposizione delle questioni e dei punti contestati

esplicitazione del contenuto e della portata delle censure

redazione dell'atto in forma concisa, completa e chiara

nessun rinvio alle difese svolte in primo grado

riproposizione delle conclusioni e delle istanze istruttorie

L'improcedibilità dell'appello

Art. 348 co. 3 c.p.c.

L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello - Art. 348*bis* c.p.c.

Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello – Art. 436 bis c.p.c.

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, **sentiti i difensori delle parti**, pronuncia **sentenza** dando lettura del dispositivo e della **motivazione redatta in forma sintetica**, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza

Inammissibilità: decadenza dal termine per impugnare, mancanza dei requisiti di forma-contenuto ex art. 434 cpc, inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc

Improcedibilità: omessa notifica dell'appello, mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed alla successiva di rinvio ex art. 348 cpc

Manifesta infondatezza: il ricorso risulta privo di consistenza a fronte di consolidato orientamento di legittimità

Inibitoria - art. 431 co. 1, 3, 4 c.p.c.

1. Le sentenze che pronunciano **condanna a favore del lavoratore** per crediti derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cpc **sono provvisoriamente esecutive**
2. [...]
3. Il giudice di appello può disporre con **ordinanza** non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte **gravissimo danno**.
4. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale [...]

Inibitoria - art. 431 co. 5, 6, 7 c.p.c.

5. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli artt. 282 e 283
6. Il giudice dell'appello può disporre con **ordinanza** non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono **gravi motivi**
7. Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo e sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non inferiore a euro 250 e non superiore a euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello – Art. 283 c.p.c.

Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, **sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.**

L'istanza di cui al primo comma **può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello** se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Il giudizio di cassazione

Una doverosa premessa

Anche per il procedimento innanzi la Corte Suprema vi è la pressoché definitiva eliminazione della presenza degli avvocati.

Forse si è persa l'occasione di rielaborare un sistema da semplificare, anche nella consapevolezza della funzione nomofilattica della Corte.

Vi è da dire che la sezione filtro è stata abrogata; tuttavia è ora il Presidente della sezione o un consigliere da questo delegato formula una *sintetica proposta di definizione* ... quando ravvisa l'inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale o incidentale (v. il nuovo art. 380 *bis* c.p.c. di cui si è fatto cenno).

In linea generale

- Soppressione della **sezione filtro**: il primo presidente assegna il ricorso alle Sezioni Unite o alle Sezioni semplici.
- **Riforma del rito camerale**. I nuovi artt. 380 bis e 380 bis 1 c.p.c.

Art. 380 bis c.p.c.

Proposta di definizione del giudizio da parte del presidente della sezione o dal relatore che è comunicata alle parti →

Istanza per **chiedere la decisione** (entro 40 giorni) → si applica il 380 bis 1 cpc

Si applica l'art. 96 co. 3 e 4 cpc → *Responsabilità aggravata*

Pagamento a favore della parte vittoriosa di una somma determinata in via equitativa + cassa delle ammende, non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000

Rinuncia
(Art. 391 c.p.c.)

Non c'è condanna al pagamento del doppio contributo unificato (nuovo art. 13 TU Spese di giustizia)

Sistema «premiante»

... segue

Art. 380 bis 1 c.p.c.

La corte comunica agli avvocati delle parti ed al Pm la data della fissazione del ricorso in camera di consiglio, **almeno 60 giorni prima** (nel vecchio testo erano 40 giorni).

A questo punto il Pm **può** depositare le sue conclusioni scritte prima dell'adunanza in camera di consiglio almeno 20 giorni prima della stessa. Le parti hanno facoltà di depositare SINTETICHE MEMORIE ILLUSTRATIVE 10 giorni prima dell'adunanza.

In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è **depositata al termine della camera di consiglio**, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

- Nuovo art 196 *quater* disp. att. cpc: **obbligatorietà del deposito telematico** di atti e provvedimenti anche nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione. Il ricorso non depositato telematicamente è improcedibile (Cassazione civile, ordinanza n. 10689/2023).

Sinteticità e chiarezza degli atti processuali

La riforma codifica il principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, anche per quel che riguarda il giudizio di cassazione.

In verità tali principi erano già stati enucleati dal protocollo d'intesa del 17 dicembre del 2015 stipulato fra la Corte di cassazione e CNF in merito alle «regole» redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria.

Il 1° marzo 2023 la Corte Suprema di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense hanno siglato il "Protocollo d'intesa sul processo civile in cassazione".

Il nuovo protocollo, che abroga i vari Protocolli d'intesa già intercorsi, si è reso necessario a fronte delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, soprattutto per quel che concerne il processo civile telematico, i principi di chiarezza e sinteticità degli atti e la collaborazione tra le parti e il giudice.

Il nuovo Protocollo si compone di due allegati: elenco codici materia ed elenco atti di parte e allegati codificati.

Le peculiarità del «nuovo» Protocollo

- **parole chiave e codici materia** (ai fini della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione competente);
- **Digitalizzazione degli atti:** per favorire lo sviluppo del processo telematico in relazione agli atti già depositati in modalità analogica dalle parti.
- Procedimento per la **decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c.:** descrizione del procedimento con cui è comunicata la proposta.
- Costituzione del **gruppo dei referenti** per l'attuazione del protocollo

Un nuovo istituto: il RINVIO PREGIUDIZIALE

Art. 363 *bis* cpc

Il **giudice di merito**, con **ordinanza motivata**, può rimettere alla Corte di cassazione di una **questione di diritto** se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è **necessaria alla definizione** anche parziale del giudizio e **non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione**;
- 2) la questione presenta **gravi difficoltà interpretative**;
- 3) la questione è suscettibile di **porsi in numerosi giudizi**.

Il rinvio pregiudiziale **sospende il procedimento**, salvo il compimento degli **atti urgenti** e dell'attività istruttoria non necessaria ai fini della decisione.

Assegnazione entro 90 giorni alle Sezioni unite o alle sezioni semplici che pronunciano in **pubblica udienza** (requisitoria scritta del PM e brevi memorie delle parti)

Una prima applicazione del nuovo istituto: Ordinanza Tribunale di Taranto 30 marzo 2023

Il Tribunale di Taranto, in applicazione del nuovo istituto, ha sospeso un giudizio relativo alla controversia insorta tra un titolare di pensione e l'Ente previdenziale, in cui è domandata la riliquidazione del trattamento pensionistico in virtù dell'errore, secondo la prospettazione del ricorrente, dell'INPS nel non aver maggiorato la retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 13, c. 8, L. n. 257/1992 per il periodo di esposizione all'amianto.

Il Giudice ha disposto con ordinanza il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c..

→ La Corte di Cassazione, tuttavia, decreto n. 12484 del 10.5.2023, rilevata la mancanza del requisito della novità della questione interpretativa, ha dichiarato l'inammissibilità della questione.

Revocazione - Art. 391^{quater} c.p.c.

E' un rimedio esperibile quando il contenuto di una **sentenza passata in giudicato** sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo **contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.**

Condizioni:

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea **ha pregiudicato un diritto di stato della persona;**
- 2) l'**equa indennità** eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione **non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.**

Termine: **entro 60 giorni** dalla comunicazione o pubblicazione della sentenza della Corte EDU

Sono fatti salvi i **diritti acquisiti dai terzi di buona fede** che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.

Grazie per la pazienza con cui avete
ritenuto di ascoltarmi.